



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
Ufficio Prevenzione incendi
com.cremona@cert.vigilfuoco.it

CREMONA, data del protocollo
Pratica PI n°23813

- Al: Richiedente
Sig. Pietro Enrico FIORI
Sindaco Pro tempore presso
Comune di CASTELLEONE
PIAZZA COMUNE 3, 26012 CASTELLEONE (CR)
protocollo.castelleone@legalmail.it
comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it
- Al: Dott. Ing. Sergio Matteo CONSOLANDI
sergiomatteo.consolandi@ingpec.eu
- Al: SUAP del Comune di Castelleone
protocollo.castelleone@legalmail.it

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole
Ditta COMUNE CASTELLEONE - SCUOLA PER L'INFANZIA E NIDO sita in VIA
CASTELMANZANO, 26012 CASTELLEONE (CR)
Variante ai progetti con realizzazione di una struttura (n. 3 aule con relativi servizi) che
collega l'edificio adibito a scuola Infanzia (prat.n°23813 67.2.B) con l'edificio esistente
adibito a Nido (prat.n°9884 67.3.B.). La superficie in ampliamento della scuola
dell'infanzia è di circa 140m², mentre l'ampliamento del nido è di circa 180m².

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 14120 del 20/12/2022 per le seguenti attività soggette:

67.2.B	Scuole e simili, con numero di persone presenti > 150 (fino a 300 persone)
67.3.B	Asili nido con oltre 30 persone presenti

questo Comando esprime parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

Siano fatti salvi i diritti di terzi
1. Siano rispettate le disposizioni indicate nel D.M. 16.07.2014, D.M. 26.08.1992.
2. Siano rispettate le disposizioni indicate nel D.Lgs. N. 81 del 9.04.2008 e s.m.i..
3. Le attività siano dotate di impianto di allarme ottico ed acustico percepibile in ogni locale in cui si articolano le attività; al riguardo, ferma restando l'adozione delle suddette prestazioni richieste dai D.M. 16.07.2014, D.M. 26.08.1992 e il rispetto della norma di buona tecnica UNI 9795:2021, i rispettivi sistemi (centraline) dovranno essere connessi in modo da segnalare l'allarme in tutte e due le attività.
4. Tutto il personale che opera nelle strutture dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica. La formazione e l'informazione antincendio del personale saranno attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno 02.09.2021.
5. Siano garantiti i percorsi di esodo di larghezza almeno pari a 1,2 m, liberi da qualsiasi materiale.
6. Sia installata la segnaletica di sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i..
7. Gli impianti elettrici e di messa a terra siano realizzati conformemente alla L. 186/68, al D.M.37/2008 e al D.P.R. 462/2001 e s.m.i..
8. I sistemi di illuminazione di emergenza, oltre ad essere conformi alla L.186/68 e al D.M.37/2008, siano realizzati secondo le indicazioni delle norme UNI EN 1838:2013, UNI CEI 11222:2013 e CEI EN 50172:2006.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011

A lavori ultimati codesta Ditta dovrà inoltrare al Comando Provinciale, anche attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), apposita **Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.** mediante **mod. PIN 2-2018**, con la documentazione prevista dall'art. 4 del D.M. 07.08.2012 (G.U. n. 201 del 29.08.2012) e s.m.i.. Alla Segnalazione dovranno essere allegati:

- a) **asseverazione, mod. PIN 2.1-2018** attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- b) **copia del presente parere tecnico** nel caso di attività di categoria B e C;
- c) **attestato del versamento** effettuato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 con le tariffe di cui al D.M. 02.03.2012 (G.U. n. 71 del 24.03.2012), a mezzo di conto corrente postale n. 10786267 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Cremona con la seguente causale: "*Servizi a pagamento resi dai VV.F.*";
- d) **certificazioni e dichiarazioni conformi** al D.M. 07.08.2012 (G.U. n. 201 del 29.08.2012) e in particolare:

1. Certificato attestante la rispondenza, alle norme di prevenzione incendi, delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o di separazione (allegati A-B-C-D al D.M. 16.02.2007).
Tale certificato deve essere emesso utilizzando la modulistica emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, comprendente:

a) **Mod. PIN 2.2-2018 - CERT.REI - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);**
Con il D.M. 16/02/07 il professionista che redige la certificazione, effettua liberamente le valutazioni con riferimento ai metodi previsti (sperimentale, analitico, tabellare) nei limiti consentiti dai riferimenti tecnico-normativi presi a supporto, che dovranno essere espressamente citati.

b) **Mod. PIN 2.3-2018 - DICH.PROD - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte.**

Il modello è riferito ai prodotti da costruzione sia per corrispondere alle esigenze connesse alla commercializzazione di prodotti marcati CE, sia per uniformare la documentazione relativa ai prodotti che devono possedere caratteristiche di reazione al fuoco (omologati e non homologati) o di resistenza al fuoco (omologati o non homologati) nonché dei dispositivi di apertura delle porte.

Si evidenzia che detto modello deve essere sottoscritto esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006.

Il professionista redige la dichiarazione dopo aver, nell'ordine:

1. accertato che i prodotti impiegati in opera rispondono alle prestazioni richieste nel progetto approvato;
2. preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore;
3. verificato la corretta posa in opera degli stessi o direttamente o tramite l'acquisizione di dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori.

Le suddette funzioni possono essere espletate dal professionista nel corso delle varie fasi realizzative dell'opera in qualità di tecnico incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero di assistente degli stessi, solo in assenza delle figure suddette, il professionista che redige la dichiarazione potrà essere un tecnico incaricato della verifica finale.

Per ciascun prodotto tipo il professionista deve fornire indicazioni identificative del prodotto, della sua collocazione nella planimetria allegata e della documentazione raccolta e consegnata al titolare dell'attività che dovrà essere resa disponibile qualora ritenuto necessario dal responsabile VV.F. dell'istruttoria tecnica.

La documentazione deve essere almeno la seguente:

1. **Prodotti omologati:** dichiarazione di conformità e dichiarazione di corretta posa;
2. **Prodotti marcati CE:** copia dell'etichettatura (o dichiarazione di conformità CE o certificazione di conformità CE redatte secondo le indicazioni riportate in allegato alla norma armonizzata di riferimento), documentazione di accompagnamento alla marcatura CE (riportante le caratteristiche prestazionali e le eventuali particolari condizioni per l'impiego del prodotto) e dichiarazione di corretta posa in opera;
3. **Prodotti classificati per la reazione al fuoco non ricadenti nei casi 1) e 2):** copia del certificato di prova ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/84 e dichiarazione di corretta posa in opera;
4. **Prodotti classificati per la resistenza al fuoco nei casi 1) e 2):** mod. PIN 2.2-2018 CERT.REI e dichiarazione di corretta posa in opera.

2. **Impianti ricadenti nel campo di applicazione D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.**

Impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**

- ❑ impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

La documentazione da allegare è rappresentata dalla dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 37 del 2008 corredata degli allegati obbligatori. Il progetto e altra documentazione esplicativa sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.

3. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione D.M.22 gennaio 2008, n. 37.

Il nuovo regolamento si applica a tutte le tipologie di "impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze".

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3 dell'allegato II al D.M. 7 agosto 2012, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è unicamente la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del menzionato regolamento, redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto.

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli; limitatamente agli impianti di protezione antincendio (**impianti di estinzione degli incendi e di rivelazione e segnalazione d'incendio**) lo schema dell'impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati, dovranno essere acquisiti solo qualora non siano già compresi nella documentazione allegata all'istanza di parere di conformità sul progetto di cui all'art.2 del D.P.R. 37/2008, ovvero nel caso in cui siano state apportate modifiche significative in corso d'opera rispetto alla documentazione presentata.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa, eventualmente sul **mod. PIN. 2.5-2018 CERT.IMP.**, da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).

Si evidenzia che nel corso d'esecuzione dei lavori dovranno essere approntate idonee misure ed accorgimenti atti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei presenti nel rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e della normativa vigente, comunque applicabile allo specifico caso.

Si rende noto, infine, che il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 (G. U. n. 221 del 22.09.2011) ha introdotto due nuovi procedimenti volontari: il **Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)**, di cui all'art. 8, per l'esame preliminare della fattibilità di progetti complessi di attività soggette di cui all'allegato I, categorie B e C, e le **Verifiche in corso d'opera**, di cui all'art. 9, per la richiesta al Comando, da parte dei titolari delle attività, di visite tecniche da effettuarsi durante la realizzazione dell'opera.

Si precisa che il N.O.F. e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del nuovo regolamento.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
Ispettore Antincendi Esperto
And. Davide REGONATI



Il Comandante
Dott. Ing. Antonio PUGLIANO